XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2023

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSCHI, FARAONE, GADDA, GIACHETTI, DEL BARBA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata il 23 agosto 2024

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, con l'obiettivo di affrontare la questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Le novità principali, introdotte dall'articolo 1, consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (ius soli) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico (ius culturae).

Nel primo caso, si prevede che acquisti la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell'Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, o

sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Quest'ultimo può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza. Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Inoltre, con riferimento alla fattispecie di acquisto della cittadinanza per ius soli già prevista dalla normativa vigente - relativa allo straniero nato in Italia che

vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età – il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Nel secondo caso, l'acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, il quale abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Qualora la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Anche per tale fattispecie l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, ovvero presentare la richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà.

Oltre alle citate ipotesi, la presente proposta di legge introduce un'ulteriore fattispecie di concessione della cittadinanza a carattere discrezionale (naturalizzazione) per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, il quale sia legalmente residente in Italia da almeno sei anni, abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo ovvero un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto i minori stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo e il diciottesimo anno di

È inoltre modificata la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana: in tal caso, è eliminato il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, ed è richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sono poi introdotte alcune disposizioni di carattere interpretativo. In particolare, si prevede che il requisito della minore età deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza da parte del genitore; si considera legalmente residente chi risiede nel territorio dello Stato avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di iscrizione anagrafica; come termine iniziale del periodo di residenza legale, si considera la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, se ad essa ha fatto seguito l'iscrizione anagrafica; eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la residenza legale, se ad essi ha fatto seguito la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora l'interessato dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi. Inoltre, si considera che abbia soggiornato o risieduto in Italia senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita da uno straniero in possesso del permesso dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, si considera in possesso del predetto permesso anche lo straniero che, avendo maturato i relativi requisiti, abbia presentato l'istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso successivamente alla nascita.

È previsto l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza per *ius soli* o *ius culturae*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. In caso di inadempimento di tale

obbligo, è sospeso il termine di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza. È attribuita ai comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, la promozione in favore di tutti i minori di iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e di una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini, senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 2, oltre a recare le necessarie disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina, prevede che con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede al coordinamento, al riordino e all'accorpamento delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza. Tale regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

L'articolo 3 precisa che la legge è applicabile anche agli stranieri che abbiano maturato, prima della sua entrata in vigore, i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età. Infine, l'articolo 4 prevede che le disposizioni relative allo ius culturae si applichino anche allo straniero in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, dei requisiti ivi previsti e abbia, tuttavia, superato il ventesimo anno di età, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente nei cinque anni precedenti nel territorio nazionale. In questi casi, la richiesta di acquisto della cittadinanza deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti previsti, provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, che è rilasciato entro sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

- 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
- *b)* all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
- 2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

- c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;
- *d)* all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
- 2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;
- *e)* all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione

e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

- f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori »:
- g) all'articolo 14, comma 1, le parole: « se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica »;
- *h)* dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
- « Art. 23-bis. 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
- 3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi con-

secutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

- 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
- 5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
- 6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
- Art. 23-ter. 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di edu-

cazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
- « *1-bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».
- 2. L'articolo 33, comma 2, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
- 3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ».
- 4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
- 5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 3.

(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua en-

trata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
- 3. Le richieste di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.







19PDL0105210